SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 745-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VITALE Antonio)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1980 (V. *Stampato n.* **935**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 febbraio 1980

Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti della imposta sul valore aggiunto

---

Comunicata alla Presidenza il 3 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, di iniziativa governativa e al nostro esame in seconda lettura, ha per oggetto: « modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti della imposta sul valore aggiunto ».

Esso — in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 8 della citata legge, che prevede, in caso di omesso o irregolare rilascio della ricevuta fiscale, l'applicazione della pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000, come dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni — introduce le seguenti, nuove disposizioni (articolo 1):

1) pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 900.000 in caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento con indicazione del corrispettivo in misura inferiore al reale; la pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non viene consegnata al destinatario;

2) pena pecunaria da lire 10.000 a lire 45.000 a carico del cliente che, « nel luogo della prestazione o nelle immediate vicinanze », viene trovato sprovvisto della ricevuta o in possesso della ricevuta con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale;

3) pena pecunaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni altra violazione contenuta nei decreti di cui al secondo comma dell'articolo 8 della citata legge e riferentesi alle caratteristiche della ricevuta fiscale, alle modalità per il rilascio nonchè a tutti gli altri adempimenti ritenuti necessari per l'osservanza dell'obbligo prescritto;

4) facoltà per il trasgressore, per tutte le violazioni sopra elencate, di estinguere la obbligazione mediante il versamento di una somma pari ad un sesto del massimo, se effettuato entro i quindici giorni dalla data di notifica del verbale di constatazione, e pari ad un terzo del massimo se effettuato dal sedicesimo al sessantesimo giorno sempre dalla data di notifica del relativo verbale;

5) sospensione della licenza o della autorizzazione all'esercizio della attività svolta per un periodo da tre giorni ad un mese qualora siano accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni « dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale », commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio;

6) applicazione della sanzione amministrativa di chiusura dell'esercizio anche nei casi in cui è avvenuto il procedimento di componimento amministrativo;

7) all'accertamento delle violazioni in materia sono preposti la guardia di finanza e gli uffici IVA, e le relative sanzioni vengono applicate dagli uffici IVA nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale;

8) reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque falsifichi o alteri i relativi stampati, documenti o registri, per chiunque li usi o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le norme della futura legge e dei relativi decreti.

L'articolo 2 del disegno di legge è una norma transitoria che prevede la graduazione nel tempo delle sanzioni sopra illustrate.

Esso dispone:

a) le pene pecuniarie, di cui alla prima parte del primo capoverso dell'articolo 1, sono ridotte ad un sesto sino al 30 giugno 1980 e ad un quarto dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1980. Con riferimento all'ammontare così ricavato si determina la riduzione pre-

vista nella seconda parte dello stesso capoverso;

b) le stesse riduzioni e per i medesimi periodi di tempo si applicano alle pene pecuniarie di cui al terzo capoverso dello stesso articolo;

c) la pena pecunaria di cui al secondo capoverso dell'articolo 1 non si applica alle violazioni commesse sino al 30 settembre 1980; per le violazioni commesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980 la stessa pena pecuniaria è ridotta alla metà;

d) la sanzione amministrativa si applica per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 1981.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Queste, onorevoli senatori, le linee essenziali del disegno di legge.

Il provvedimento si inquadra nel più vasto disegno di politica tributaria volta al recupero delle aree di evasione nel campo dei tributi in genere e dell'imposta sul valore aggiunto in particolare.

L'entità delle pene, anche con la loro graduazione nel tempo, a parere della Commissione è congrua rispetto al fine di prevenzione e repressione che le stesse pene debbono perseguire.

Pertanto, a nome della 6ª Commissione permanente, raccomando all'Assemblea di voler approvare il disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione stessa, che accoglie senza modifiche il testo approvato dalla Camera dei deputati.

VITALE Antonio, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(ESTENSORE MANCINO)

27 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dai seguenti:

« In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomlia a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa non è consegnata al destinatario.

Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire quarantacinquemila.

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma.

All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.

Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonchè quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini ».

Art. 2.

Per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 giugno 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'articolo 1 sono ridotte ad un sesto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. Sono altresì ridotte ad un sesto, per le violazioni commesse sino alla predetta data, le pene pecuniarie previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.

Per le violazioni commesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capo-

verso dell'articolo 1 sono ridotte ad un quarto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. La stessa riduzione si applica alle pene pecuniarie, per le violazioni commesse nello stesso periodo, previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.

La pena pecuniaria prevista nel secondo capoverso dell'articolo 1 non si applica alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 settembre 1980; per le violazioni commesse dalla data del 1° ottobre al 31 dicembre 1980 la stessa pena pecuniaria è ridotta alla metà.

Le disposizioni del quinto capoverso dell'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

Le violazioni alle disposizioni previste nel primo, secondo e terzo capoverso dell'articolo 1 commesse sino al 31 dicembre 1980 non si computano ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel citato quinto capoverso dell'articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*